

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni

Riordino della legislazione in materia portuale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2
(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)

1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
 - a) il Provveditorato al Porto di Venezia, di cui al Regio Decreto-Legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) l'Ente Autonomo del Porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;
 - d) il Consorzio per il Porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
 - e) l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) l'Ente Autonomo del Porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, di cui al Decreto-Legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) le Aziende dei Mezzi Meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) i Consorzi costituitisi nei porti di Bari e Brindisi.
2. Sono Autorità Portuali ai sensi della presente legge gli Enti di cui all'art. 6.
3. Sono Autorità Marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del Codice della Navigazione.

Art. 3
(Costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie)

1. L'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto è costituito in comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al Regio Decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il Ministero dell'Ambiente si avvale delle Capitanerie di Porto. (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 4
(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
 - a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
 - b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
 - c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
 - d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzione commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. (cfr.: art. 8, comma 11 bis, legge 27 febbraio 1998, n. 30).

- 1.bis. I porti sede di Autorità Portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera a), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

- a) commerciale;
- b) industriale e petrolifera;
- c) di servizio passeggeri;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
 - b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
 - c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei Trasporti e della Navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle Regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole.
Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle Regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei Trasporti e della Navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle Autorità Portuali o, laddove non istituite, delle Autorità Marittime, delle Regioni o del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con la procedura di cui al comma 5.

Art. 5
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali.
Piano Regolatore Portuale)

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'Autorità Portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'Autorità Portuale, il piano regolatore è adottato dall'Autorità Marittima, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. Il Piano Regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla Regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. All'articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le Regioni, il Comune interessato o l'Autorità Portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla Regione o alle Regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle Regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le Autorità Portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. (cfr.: art. 9 bis, comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30).
10. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle Regioni in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico produttivo, il Ministro dei trasporti e della Navigazione emana direttive di coordinamento.

Art. 6.
(Autorità Portuale)

1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'Autorità Portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
 - a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
 - c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Autorità Portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge. (cfr.: art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità Portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Il conto consuntivo delle Autorità Portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello

nel quale il medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità Portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica.
6. Le Autorità Portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.
Le Autorità Portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
7. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità Portuale.
8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori Autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000 **Twenty Fee Equivalent Unit (TEU)**. A decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di Autorità Portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di Regioni, Comuni o Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
10. Le Autorità Portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.
Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità Portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le Autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali Autorità Marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita l'Autorità Portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.

Art. 7.
(Organi dell'Autorità Portuale)

1. Sono organi dell'Autorità Portuale:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato Portuale;
 - c) il Segretariato Generale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato Portuale, sono a carico del bilancio dell'Autorità e vengono determinati dal Comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato Portuale qualora:
 - a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
 - b) il conto consuntivo evidenzia un disavanzo.

4. Con decreto di cui al comma 3, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione nomina altresì un Commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il Commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il Commissario può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

Art. 8.
(Presidente dell'Autorità Portuale)

1. Il Presidente è nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7.
La terna è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina.
Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il Presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorità Portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro il 31 marzo 1995.
Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli Enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. (cfr.: art. 2, comma 4, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 2.bis. I Presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3. (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
3. Il Presidente dell'Autorità Portuale:
 - a) presiede il Comitato Portuale;
 - b) sottopone al Comitato Portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
 - c) sottopone al Comitato Portuale, per l'adozione, il Piano Regolatore Portuale;
 - d) sottopone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del

Segretario Generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;

- e) propone al Comitato Portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
- f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
- g) (abrogata dall'art. 2, comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
- h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione; (cfr.: art. 2, comma 5, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
- i) esercita le competenze attribuite all'Autorità Portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il Comitato Portuale, le autorizzazioni e concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
- l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;
- m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente Ufficio speciale del Genio Civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 5.
Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate (cfr.: art. 2, comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
- n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'Autorità Marittima e le amministrazioni locali interessate;

n.bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'Autorità Portuale. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera f), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

Art. 9.
(Componenti del Comitato Portuale)

1. Il Comitato Portuale è composto:

- a) dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede;
- b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità Portuale, con funzione di Vice Presidente;
- c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle Finanze;
- d) da un dirigente del competente Ufficio Speciale del Genio Civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici;
- e) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
- f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;
- g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale comprenda il territorio di un solo Comune, o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
- h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della Giunta da lui delegato;
- i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
 - 1) armatori;
 - 2) industriali;
 - 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
 - 4) spedizionieri;
 - 5) agenti e raccomandatari marittimi;
 - 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; (cfr.: art. 2, comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

- l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità Portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio. (cfr.: art. 2, comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
 - l.bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal Presidente dell'Autorità Portuale. (cfr. art. 2, comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
2. I componenti di cui alle lettere i) e l), del comma 1 sono nominati dal Presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del Comitato Portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il Comitato Portuale spetterà in ogni caso al nuovo Presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il Comitato Portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del Presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro 30 giorni dalla data di nomina del Presidente. (cfr.: art. 4, comma 1, legge 30 giugno 2000 n. 186).
3. Il Comitato Portuale:
- a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
 - b) adotta il piano regolatore portuale;
 - c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera g), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
 - d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione ed il conto consuntivo;

- e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
 - f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) e i);
 - g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui, rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
 - h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del Segretario Generale;
 - i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;
 - l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;
 - m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
 - n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;
 - n.bis) approva, su proposta del Presidente, il Regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione; (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
 - n.ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle Autorità Portuali alle Società di cui all'art. 6, comma 6. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
4. Il Comitato Portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del Comitato Portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 10
(Segretariato Generale)

1. Il segretariato generale è composto dal Segretario Generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.
3. Il Segretario Generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il Segretario Generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del Presidente, con delibera del Comitato Portuale.
4. Il Segretario Generale:
 - a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
 - b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale;
 - c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato Portuale;
 - d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
 - e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato Portuale;
 - f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
 - g) riferisce al Comitato Portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;
 - h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle Organizzazioni Portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa

determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile - libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità Portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità Portuali per la parte sindacale. (cfr.: art. 2, comma 11, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 11
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del Tesoro.

Fino al 31 dicembre 1995, i Revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (cfr.: art. 2, comma 12, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
 - b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
 - c) assiste alle riunioni del Comitato Portuale con almeno uno dei suoi membri.

Art. 12
(Vigilanza sull'Autorità Portuale)

1. L'Autorità Portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del Presidente e del Comitato Portuale relative:
 - a) alla approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
 - b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a) è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. Qualora l'approvazione dell'Autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Il controllo della Corte dei Conti sulle Autorità Portuali non si esercita più ai sensi dell'art. 12 della legge 31 marzo 1958, n. 259, bensì in conformità degli artt. 2, 7 e 8 della stessa legge n. 259 (ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997). (cfr. lettera della Corte dei Conti del 7 maggio 1998, prot. 380/Pres/S. EE/139).

Art. 13
(Risorse finanziarie delle Autorità Portuali)

1. Le entrate delle Autorità Portuali sono costituite:
 - a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 7 nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle Autorità Marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
 - b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b);
 - c) salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi pubblici;
 - e) da entrate diverse.
2. Dal 1° gennaio 1995 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 2.bis. Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art. 2, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 14
(Competenze dell'Autorità Marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, alle aziende speciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera l), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

- 1.bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Per gli altri servizi l'Autorità Marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. (cfr.: art. 1, legge 30 giugno 2000 n. 186)
I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. (cfr.: art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

- 1.ter. Nei porti sede di Autorità Portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità Portuale.
In difetto di intesa provvede il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 15
(Commissioni Consultive)

1. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è istituita in ogni porto una Commissione Consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale o dell'Organizzazione Portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità Portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Autorità Portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. (cfr.: art. 2, comma 14, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 1.bis) La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. (cfr.: art. 2, comma 15, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
2. La Commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli artt. 16 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.
3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituita la Commissione Consultiva Centrale, composta dal Direttore Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle Regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; da un Dirigente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; da un Ufficiale superiore del Comando Generale del Corpo di Capitaneria di Porto; da un Dirigente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; da un Dirigente del Ministero della Sanità e dal Presidente dell'Associazione Porti Italiani. La Commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione ovvero dalle Autorità Portuali, dalle Autorità Marittime e dalle Commissioni Consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. (cfr.: art. 2, comma 16, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 16
(Operazioni portuali e servizi portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità Portuali o, laddove non istituite dalle Autorità Marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art. 2, comma 1, lettera a), legge 30 giugno 2000, n. 186).
2. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, e dei servizi portuali nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei Trasporti e della Navigazione. (cfr.: art. 2, comma 1, lettera b) legge 30 giugno 2000, n. 186).
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità Marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità Marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime Autorità. (cfr.: art. 2, comma 1, lettere c) e d), legge 30 giugno 2000, n. 186).
- 3.bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. (cfr.: art. 2, comma 1, lettera e), legge 30 giugno 2000, n. 186).
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'Autorità competente, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
 - a) I requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle

dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

- b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;
 - c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;
 - d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità Marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione, ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
- 7.bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. (cfr.: art. 2, comma 16bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 7.ter. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite le Autorità Marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato la richiesta si intende accolta. (cfr.: art. 2, comma 1, lettera f), legge 30 giugno 2000, n. 186).

L'art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'art. 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'art. 16 ovvero la concessione di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994. (cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno 2000, n. 186).

L'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

Il decreto di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui all'art. 2, comma 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (cfr.: art. 2, comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186).

Art. 17
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)
(cfr.: art. 3, comma 1, legge 30 giugno 2000, n. 186)

1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3.
2. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite le Autorità Marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità Marittima entro 120 giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle Autorità Portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità Marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività.

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
 - a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
 - b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
 - c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
 - d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
 - e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
10. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai

commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

- a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità Marittima;
 - b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
 - c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
 - d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorità Portuali o, laddove non istituite, delle Autorità Marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
 - e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le Autorità Portuali, volte a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla

stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le Autorità Portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva. Le Autorità Marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la Commissione Consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662, del 1996.

L'art. 3, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle Autorità Portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima.

L'art. 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'art. 3, comma 4, della legge 30 giugno 2000 n. 186 così recita:

Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 18.
(Concessione di aree e banchine)

1. L'Autorità Portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'Autorità Marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
E' altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità Portuale, e laddove non istituita dall'Autorità Marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con proprio decreto.
Con il medesimo decreto sono altresì indicati (cfr.: art. 2, comma 17, legge 23 dicembre 1996, n. 647):
 - a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; (cfr.: art. 2, comma 17, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
 - b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. (cfr.: art. 19, comma 1, legge 7 dicembre 1999, n. 472).
- 1.bis. Sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità Portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. (cfr.: art. 19, comma 2, legge 7 dicembre 1999, n. 472).
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le Autorità Portuali o Marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità Portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
 - a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
 - b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
 - c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.
8. L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Autorità Marittima revocano l'atto concessorio.

9.bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. (cfr.: art. 2, comma 18, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 19
(Autonomie funzionali)

1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attività produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.

Art. 20
(Costituzione delle Autorità Portuali e successione
delle Società alle Organizzazioni Portuali)
(cfr.: art. 2, comma 19, legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna Organizzazione Portuale, commissari scelti tra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti.
I commissari sostituiscono i Presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle Organizzazioni Portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle Organizzazioni Portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
 - a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;
 - b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle Organizzazioni Portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;
 - c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle Organizzazioni Portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed al Ministero del Tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Organizzazioni Portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorità Portuali dei porti di cui all'art. 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'art. 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'art. 6.
Fino all'insediamento degli organi previsti dagli artt. 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le Organizzazioni Portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità Portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le Organizzazioni Portuali e le Autorità Portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità Portuali subentrano alle Organizzazioni Portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità Portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.
I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali Autorità Marittime.

Art. 21
(Trasformazione in società delle compagnie
e gruppi portuali)

(cfr.: art. 2, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
 - a) in una società secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
 - b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; (così sostituito dall'art. 2, comma 21, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 647);
 - c) in una società secondo i tipi previsti nel libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo.

Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità Portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'Autorità Marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto-Legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite alla Autorità Portuale, nei porti già sedi di Enti Portuali ed all'Autorità Marittima nei restanti porti.

Art. 22
(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle Organizzazioni Portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, Titoli V e VI, del Codice Civile.

Art. 23
(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'art. 21. (cfr.: art. 2, comma 22, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
2. Il personale delle Organizzazioni Portuali è trasferito alle dipendenze delle Autorità Portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, "ad personam", il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento.
Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna Autorità Portuale, risulti in esubero è mantenuto alle dipendenze dell'Autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita la Commissione Consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre Autorità Portuali.
3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre Autorità Portuali, nonché i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei Presidenti delle Autorità Portuali, sentito il Comitato Portuale e le Commissioni Consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita la Commissione Consultiva centrale, dalle società di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma. (cfr. art. 2, comma 23, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonché "ad personam" il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento.
Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori.
Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano.
Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del

termine previsto nel comma 3, può optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'Autorità Portuale.

5. Le Autorità Portuali istituite nei porti in cui le Organizzazioni Portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
6. Le Autorità Portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle Autorità Portuali. (cfr.: art. 2, comma 24, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 24
(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero già posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme.
2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità Marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. (cfr.: art. 2, comma 25, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 2.bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, spettano alle Autorità Portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa. (cfr.: art. 2, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 2.ter I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del Presidente al rispettivo Comitato Portuale dell'Autorità Portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione su richiesta motivata dal Presidente dell'Autorità Portuale (cfr.: art. 2, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro della Sanità, un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30 giugno 1994.
6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

L'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 18 dicembre 1995, n. 535, così recita:

Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

Art. 25
(Norme assistenziali)

1. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso.
Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 7 dicembre 1999, n. 472).
2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato. (cfr.: art. 16, comma 2, legge 7 dicembre 1999, n. 472).
3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato all'entrata del bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 3, legge 7 dicembre 1999, n. 472).
4. Con proprio decreto il Ministro dei Trasporti e della Navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". (cfr.: art. 16, comma 4, legge 7 dicembre 1999, n. 472).

Art. 26
(Trasferimento al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del servizio per l'escavazione
dei porti marittimi nazionali)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con Regio Decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei Lavori Pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. Con decreto dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dei Lavori Pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del Tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.
3. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.
4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effusori, nonché per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.
5. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'Ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27
(Norme transitorie e abrogative)

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le Organizzazioni Portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20.
2. Entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.
3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità Marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'art. 18.
5. I contributi delle Province e dei Comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai Consorzi Autonomi dei Porti, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con Regio Decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai Consorzi negli anni a partire dal 1994. (cfr.: art. 2, comma 27, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le Autorità Portuali subentrano alle Organizzazioni Portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le Regioni competenti.
7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi

occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato (cfr. art. 21, comma 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 430).

8. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con Regio Decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del Codice della Navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, Titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del Codice della Navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996. (cfr.: art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 28
(Copertura finanziaria)

L'art. 1, comma 12 del Decreto-Legge 18 dicembre 1995, n. 535, così recita:

Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi ... omissis dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle Organizzazioni Portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Organizzazioni Portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. (cfr.: art. 11, comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488).
2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nel limite 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6, e 7 e, quanto al lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle Organizzazioni Portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilità annue effettive di cui al comma 2, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con apposito decreto, autorizza le Autorità interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.
4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a partire dal 1° gennaio 1995 al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazione, è acquisito a decorrere dal 1° gennaio 1995 al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° luglio 1994. Per i porti ove non è istituita l'Autorità Portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. (cfr.: art. 16, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
- 6.bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'art. 2, primo comma, del Decreto Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 65. (cfr.: art. 2, comma 30, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove è istituita l'Autorità Portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.
8. Su proposta della Autorità Portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'Autorità per effetto del comma 7.
9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato il lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti.
10. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29
(Interventi vari)

1. Il Commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il Collegio Sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del Codice della Navigazione.
3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCALFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Costa, Ministro dei Trasporti e della Navigazione

Visto, il Guardasigilli: Conso